



Comune di Anzola dell'Emilia

# ***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI***

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.02.1998
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.02.1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 26.04.1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.02.2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25.11.2014

## Indice

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI .....	5
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI .....	6
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE .....	6
ART. 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI .....	6
ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI.....	7
ART. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.....	7
ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	8
ART. 10 - FORME DI GESTIONE.....	8
<b>TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI</b>	<b>8</b>
ART. 11 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI: PRINCIPI GENERALI .....	8
ART. 12 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI: AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
ART. 13 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE.....	9
ART. 14 – CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE .....	9
ART. 15 – PROCEDURE DI ACCERTAMENTO.....	9
ART. 16 – FORME DI RACCOLTA DEDICATE .....	10
<b>TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE .....</b>	<b>10</b>
ART. 17 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO.....	10
ART. 18 - CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	11
ART. 19 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA .....	12
ART. 20 - LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA.....	14
ART. 21 - RAPPORTI CON LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	15
ART. 22 – SANZIONI .....	15
ART. 23 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U. ....	15
ART. 24 – RACCOLTA.....	16
ART. 25 – TRASPORTO.....	16
ART. 26 – TRATTAMENTO INTERMEDIO .....	16
<b>TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....</b>	<b>16</b>
ART. 27 – DEFINIZIONE .....	16
ART. 28 - RACCOLTA E TRASPORTO.....	17
ART. 29 - CONTENITORI PORTARIFIUTI .....	17
ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE .....	17
ART. 31 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	17
ART. 32 - PULIZIA DEI MERCATI.....	18
ART. 33 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.....	18
ART. 34 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E .....	18
ART. 35 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	18
ART. 36 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI .....	18
ART. 37 - DIVIETO DI ABBANDONO.....	19
ART. 38 - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	19
<b>TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI .....</b>	<b>19</b>
ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI .....	19
ART. 40 – CONTROLLI.....	19
ART. 41 - ORGANI DELEGATI .....	19
ART. 42 -TASSA SUI RIFIUTI (TARI) .....	19
ART. 43 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME.....	20
ART. 44 – SANZIONI .....	20
ART. 45 - ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI.....	21

ART. 46 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	21
ALLEGATO A .....	22
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI .....	22

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per la corretta gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti stessi.
2. Esso viene adottato ai sensi della normativa di settore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
  - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
  - b) ai rifiuti radioattivi;
  - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
  - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed alle altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
  - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
  - f) ai materiali esplosivi in disuso.

### **Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti**

1. Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani; sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 24, nonché i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole.
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
  - g) Sono rifiuti speciali
  - h) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - i) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
  - j) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - k) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - l) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
  - m) i rifiuti da lavorazioni di servizio;
  - n) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque reflue e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
  - o) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- p) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - q) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti speciali classificati come tali dalla normativa vigente, dagli allegati tecnici allegati alla normativa medesima e da specifiche direttive ministeriali.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - c) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - d) gestore: azienda che svolge la gestione dei rifiuti per conto del Comune;
  - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
  - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
  - h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
  - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  - j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D dell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
  - k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dall'art. 1 comma 4 e 5 del D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389;
  - l) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
  - m) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
  - n) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
  - o) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
  - p) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
  - q) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
  - r) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
  - s) stazioni ecologiche attrezzate: (definita successivamente come Stazione Ecologica Attrezzata) aree attrezzate sia con contenitori idonei per la maggior parte dei materiali della

- raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- t) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
  - u) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;
  - v) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
  - w) rifiuti speciali recuperabili: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
  - x) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato;
  - y) Atersir: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per i servizi pubblici, nel seguito denominata ATERSIR, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, costituita a norma della Legge 23 del 23.12.2011.

#### **Art. 4 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo;
  - b) devono essere utilizzati procedimenti e metodi che non determinino rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, e la flora, che non causino inconvenienti igienici da rumori o odori, che non danneggino il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

#### **Art. 5 - Attività di competenza del Comune**

1. Competono obbligatoriamente al Comune la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla norma in essere.

#### **Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili**

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 17 e 18.
2. L'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, da presentare nei termini e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

4. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi**

1. Tutte le attività di gestione dei rifiuti pericolosi sono regolamentate dalla normativa vigente e pertanto i produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle normative vigenti.
2. Nel caso in cui il Comune abbia istituito servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, la relativa eventuale convenzione sarà stipulata dal Coordinatore di Settore competente previo apposito atto deliberativo che stabilisce le relative tariffe in modo da coprire il costo effettivo del servizio.
3. I rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere obbligatoriamente smaltiti mediante incenerimento e pertanto non possono essere inseriti nei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani e assimilati.

#### **Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento**

1. E' vietato abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
3. È fatto d'obbligo per gli utenti:
  - rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli presso le Stazioni Ecologiche;
  - contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
  - rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.
4. Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare, qualora istituito dal Comune, devono ottemperare ai seguenti comportamenti:
  - divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dall'ente gestore di tale servizio;
  - i materiali da consegnare devono essere collocati a fianco dei cassonetti in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio; è vietato esporre materiali in giorni diversi da quelli indicati. Per quanto riguarda il sistema "porta a porta" si devono rispettare le modalità e le tempistiche di esposizione dei contenitori definita dai calendari di raccolta.
5. In caso di inadempienza e fatta salve l'applicazione della sanzioni di cui al successivo art. 22, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine.
6. Trascorso inutilmente tale termine, provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
7. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (nelle Stazioni Ecologiche la cernita è proibita, in carenza di espressa autorizzazione da parte del custode). L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

## **Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti**

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro 3 giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e al Presidente della Regione.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

## **Art. 10 - Forme di gestione**

1. Le attività di gestione di cui ai Titoli III° e IV° del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune direttamente o nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per i successivi adempimenti in materia di divulgazione e trasmissione dei dati.

## **TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

### **Art. 11 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali**

1. In attesa dell'emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.
3. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti al pubblico servizio. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero (nel Titolo II del presente regolamento si parla di recupero riferendosi a quello materiale e non a fini energetici). Il documentato conferimento per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

### **Art. 12 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione**

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 13 e 14, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
  - a. rifiuti provenienti da attività commerciali;



- b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
  - c. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
  - d. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da laboratori e sale operatorie, nonché da ambulatori e reparti di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - e. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:
    - I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
    - II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
    - III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
  - f. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

### **Art. 13 – Criteri qualitativi di assimilazione**

- 1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 12 che:
  - a) non sono classificati come rifiuti pericolosi;
  - b) sono avviabili al recupero;
  - c) non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
  - d) siano costituiti da imballaggi secondari e terziari (ai sensi di quanto disposto dall'art.217 e seguenti del D. Lgs. 152/06) - questa esclusione entra in vigore esclusivamente dal momento dell'istituzione dei servizi di raccolta e recupero organizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06.
- 2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

### **Art. 14 – Criteri quantitativi di assimilazione**

- 1. I rifiuti speciali di cui all'art. 12, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 13, sono assimilati agli urbani sino al quantitativo annuo di 250 tonnellate per azienda, quantitativo compatibile con la capacità di gestire in maniera efficiente tali rifiuti da parte del Gestore.

### **Art. 15 – Procedure di accertamento**

- 1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della

tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le procedure di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti criteri:
  - a) non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali si ha produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - b) nel caso di superfici in cui si abbia produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività;
  - c) la produzione di documenti che attestino il conferimento per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore al 30% della propria produzione annua, costituisce titolo per l'ottenimento di sgravi tariffari. L'attività richiedente dovrà documentare i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la propria produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani.
3. L'accertamento può avvenire:
  - a) con procedimento d'ufficio;
  - b) su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria.

#### **Art. 16 – Forme di raccolta dedicate**

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.
2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.
3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico. Nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio, rispetto alla situazione nella quale l'utenza interessata facesse ricorso alle ordinarie forme di raccolta, il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

### **TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

#### **Art. 17 - Definizione e criteri generali del conferimento**

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.
2. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, qualora sia stato attivato questo tipo di raccolta.

4. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:
  - i rifiuti ingombranti;
  - i rifiuti urbani pericolosi;
  - i rifiuti pericolosi;
  - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
  - sostanze liquide;
  - materiali accesi.
5. È, inoltre, vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.
6. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.
7. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni o altri contenitori, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.
8. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

#### **Art. 18 - Criteri generali della raccolta differenziata**

1. Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:
  - a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
  - b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
  - d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sovraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge.
3. La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori, l'attivazione di un servizio di raccolta domiciliare e l'attivazione di una Stazione Ecologica Attrezzata.
4. Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.
5. La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica e nelle Stazioni Ecologiche.
6. I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontari) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.
7. I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini d'utenza.
8. Si cercherà, nel limite del possibile, di realizzare delle Stazioni Ecologiche di Base in cui saranno disponibili vari contenitori per rendere più agevole il conferimento separato delle varie categorie merceologiche dei rifiuti.

9. Per i contenitori stradali, il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall'utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.
10. Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenze sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, il giornalino comunale, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e i gestori della Stazione Ecologica Attrezzata e del Servizio Raccolta e Smaltimento.
11. L'Amministrazione inoltre, provvederà periodicamente a divulgare i risultati conseguiti con le raccolte differenziate.
12. Gli utenti che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nella misura delle loro concrete possibilità. E' pertanto vietato conferire all'interno dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani tipologie di rifiuto per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata.

### **Art. 19 - Tipologia dei servizi di raccolta differenziata**

1. Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente articolo, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

#### **“FRAZIONE ORGANICA:**

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio (sfalci e foglie ecc.) dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di questa tipologia di rifiuti sarà attuato con contenitori il cui svuotamento avverrà con frequenza almeno bisettimanale. I rifiuti putrescibili dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori utilizzando il sacco in materiale biodegradabile fornito dal Comune e per esso dall'Azienda concessionaria.

Tali contenitori saranno accuratamente lavati, disincrostatati, anche con specifiche attrezzature ed intervento manuale, disinfettati e deodorizzati all'interno almeno ogni 60 giorni.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in opportuni contenitori forniti da chi gestisce il servizio, da esporre sulla pubblica strada nei giorni e modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

#### **FRAZIONE VERDE:**

Ove attivato il servizio, la frazione verde dei rifiuti derivante dalle potature dovrà essere conferita opportunamente separata per dimensione presso la Stazione Ecologica Attrezzata, salvo accordi diversi assunti con chi gestisce il servizio in relazione alle fasi di avvio del “porta a porta”.

#### **RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI**

Questi rifiuti (mobili ed elettrodomestici, etc...) devono essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Le attività commerciali di rivendita di mobili ed elettrodomestici sono tenute al conferimento dei rifiuti ingombranti presso la Stazione Ecologica Attrezzata e dovranno consegnare solamente rifiuti provenienti da utenze del Comune di Anzola dell'Emilia.

#### **CARTA E CARTONI**

Per le utenze domestiche è istituito il servizio di ritiro con il sistema dei contenitori stradali di colore azzurro dislocati nel territorio comunale presso le stazioni ecologiche di base o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

Per le *utenze commerciali o industriali/artigianali* è istituita la raccolta degli imballaggi di cartone presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

#### VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori a campana di colore verde atti alla raccolta congiunta dislocati nel territorio comunale presso le Stazioni Ecologiche di Base, o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

#### CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori di colore giallo dislocati nel territorio comunale presso le stazioni ecologiche di base o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.”

#### LEGNO

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore ai 10 cm, mobili, infissi) dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

#### OLI ESAUSTI MINERALI E VEGETALI, BATTERIE D'AUTO

Questi rifiuti devono essere conferiti, separatamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

#### INERTI

Per piccoli quantitativi (max 0,5 mc) gli inerti prodotti a livello domestico, è possibile il conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata; quantitativi superiori dovranno essere conferiti direttamente dal produttore o detentore ad impianti di smaltimento o riciclaggio autorizzati.

#### CONTENITORI VUOTI PER FITOFARMACI

E' istituito la raccolta dei contenitori vuoti di fitofarmaci provenienti dalle attività agricole che sarà effettuato presso la Stazione Ecologica Attrezzata almeno due volte l'anno (nei mesi di maggio e novembre) in date che saranno rese note anche attraverso le Associazioni di categoria degli Agricoltori. Il costo di raccolta, trasporto e smaltimento, sarà a totale e diretto carico degli utenti ed il prezzo a Kg. sarà preventivamente comunicato ai conferenti. Ogni conferente dovrà provvedere al pagamento da effettuarsi all'atto della consegna dei rifiuti ed allo stesso verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il materiale raccolto sarà trasportato e smaltito presso impianti autorizzati o presso aziende convenzionate con il Comune o con il Gestore del Servizio. Questo tipo di rifiuto dovrà essere conferito, avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni di inquinamento e comportamenti illegali.

1. I contenitori, di qualunque materiale siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

- a. obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto;

- b. conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (espresso in Kg.) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.
2. mediante apposito atto, l'Amministrazione comunale o il Gestore del servizio, stabilirà il costo che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio.
3. è assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

#### COMPONENTI PER SISTEMI DI STAMPA ELETTRONICO

E' istituita la raccolta dei soli:

- cartucce toner per stampanti laser
- unità tamburo per fotocopiatrici
- cartucce toner per stampanti ad iniezione di inchiostro;
- nastri per stampanti ad aghi;

che sarà effettuata posizionando idonei raccoglitori presso il Municipio, la Biblioteca, la Stazione Ecologica Attrezzata e presso alcuni rivenditori di prodotti da cui si originano questi rifiuti.

#### ABITI USATI – SCARPE – BORSE –

E' istituita la raccolta dei soli:

- abiti, maglieria, biancheria, cappelli
- coperte, tende
- scarpe appaiate in buono stato
- borse

che sarà effettuata posizionando idonei contenitori presso la Stazione Ecologica Attrezzata ed in alcune aree pubbliche idonee.

#### COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari. Nel caso siano riscontrati irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico possono essere applicate le sanzioni in merito previste dall'art. 44 del presente regolamento.

### **Art. 20 - La Stazione Ecologica Attrezzata**

1. Al fine di incrementare la quantità e qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti oltre che esercitare un maggiore controllo nelle fase del conferimento differenziato viene istituita una Stazioni Ecologica Attrezzata custodita, situata presso il Depuratore Comunale - Via Rocca Novella 1/A.
2. La Stazione Ecologica Attrezzata può essere affidata dal Gestore del servizio anche a volontari o enti privati previa convenzione con l'Amministrazione comunale.
3. La Stazione Ecologica dovrà sottostare alla seguente regolamentazione:
  - a) gli orari di accesso, da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabiliti da appositi atti deliberativi o da apposito Regolamento; la Stazione Ecologica potrà anche essere gestita da altro Ente tramite convenzione con l'Amministrazione Comunale;
  - b) l'accesso alle Stazioni ecologiche, i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e gli orari di apertura al pubblico dovranno essere chiaramente individuati da apposita cartellonistica;

- c) l'area della Stazione dovrà essere recintata, con recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.
- d) La superficie della stazione dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.
- e) Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale.
- f) Sull'area destinata alla raccolta degli oli minerali e vegetali e dei R.U.P. deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca in cemento con bordo di circa 10 Cm. e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.
- g) Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.
- h) Il personale custode delle Stazioni Ecologiche deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.
- i) Si deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni a seconda delle necessità e si deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area della Stazione Ecologica Attrezzata.
- j) Spetta alla gestione della Stazione Ecologica verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
- k) I custodi della Stazione Ecologica Attrezzata saranno delegati dal Gestore per lo svolgimento delle attività di vigilanza e saranno muniti di un tesserino di riconoscimento.

#### **Art. 21 - Rapporti con le attività di volontariato**

1. L'attività di raccolta dei rifiuti differenziati e/o la custodia delle Stazioni Ecologiche possono essere affidate, con apposita convenzione, alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.
2. I rapporti di collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti fra associazioni volontarie e l'Amministrazione comunale non dovranno costituire per quest'ultima un aggravio di costi rispetto alla gestione diretta del servizio.

#### **Art. 22 – Sanzioni**

1. Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori e le modalità proprie di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 44 del presente Regolamento.
2. Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandoni i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori o in giorni e orari diversi da quelli indicati per la raccolta domiciliare, a chi riempia di cartoni le campane della carta, a chi smaltisca in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono destinati a ricevere separatamente, ai rivenditori che non accettano di ritirare i rifiuti urbani pericolosi dalla clientela.

#### **Art. 23 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.**

1. Ferme restando le disposizioni di legge i contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni funzionali al servizio.
2. E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la proprietà. In tal caso caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

3. I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento e l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
4. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole o punti di posizionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio competente.

#### **Art. 24 – Raccolta**

1. Il perimetro entro il quale é istituito il servizio di raccolta dei è stabilito mediante atto deliberativo della Giunta Comunale e può subire le modificazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio.
2. È fatto divieto spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori da parte dell'utenza.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.
4. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Gestore del servizio che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
5. Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.
6. Anche per le utenze esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti è obbligatorio il conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini ed il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 in merito alla raccolta differenziata.
7. E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza ed in particolare materiali plastici e pneumatici; per quanto riguarda lo smaltimento mediante combustione di materiali agricoli provenienti da potatura, esso sarà regolamentato da apposita Ordinanza del Sindaco.

#### **Art. 25 – Trasporto**

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

#### **Art. 26 – Trattamento intermedio**

1. Il trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche della natura o conformazione del rifiuto dal quale, finalizzate a consentire una più idonea eliminazione, o atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo l'innoquizzazione, compreso l'incenerimento.

### **TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

#### **Art. 27 – Definizione**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.



## **Art. 28 - Raccolta e trasporto**

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune o dalla ditta Concessionaria con frequenze diverse in funzione del tipo di strada.
2. Il servizio viene attivato esclusivamente:
  - a) nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
  - b) nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
  - c) nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
  - d) nelle strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
    - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
    - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
    - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

## **Art. 29 - Contenitori portarifiuti**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo anche conto di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.
2. I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore del servizio al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

## **Art. 30 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

## **Art. 31 - Pulizia dei terreni non edificati**

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le opere necessarie ed idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

### **Art. 32 - Pulizia dei mercati**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume e conferirli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.
2. I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini.

### **Art. 33 - Aree occupate da pubblici esercizi**

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area deve risultare perfettamente pulita.

### **Art. 34 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Tali iniziative saranno assoggettate alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi di cui all'art. 77 del D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

### **Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

### **Art. 36 - Espurgo dei pozzetti stradali**

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

### **Art. 37 - Divieto di abbandono**

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e ferme restando la sanzioni ivi previste, a raccogliere i rifiuti ed avviarli al recupero o a smaltimento.
2. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

### **Art. 38 - Disposizioni diverse**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.
2. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

## **TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme in vigore, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

### **Art. 40 – Controlli**

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale e regionale in materia, ATERSIR e (la Città Metropolitana di Bologna) sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

### **Art. 41 - Organi delegati**

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse).
2. Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.

### **Art. 42 -Tassa sui rifiuti (TARI)**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di Anzola dell'Emilia la tassa sui rifiuti prevista dalla Legge 27/12/2013 n.

147; essa si applica in base alle norme previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il 29/04/2014 n. 23.

#### **Art. 43 - Abrogazione di precedenti norme**

1. Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

#### **Art. 44 – Sanzioni**

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative, in specie dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, e ss,mm.ii. con sanzioni amministrative pecuniarie indicate nella tabella riepilogativa seguente:

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa da € a €	Pagamento minimo ridotto entro 60 giorni €
6	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al comune le informazioni tecniche nei tempi e nei modi previsti	52,00 – 300,00	100,00
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati agli urbani	52,00 – 300,00	100,00
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani	78,00 – 450,00	150,00
8	Abbandono rifiuti non pericolosi Abbandono rifiuti pericolosi	26,00 – 150,00 100,00 – 600,00	50,00 200,00
8	Mancato rispetto delle istruzioni di conferimento	13,00 – 78,00	26,00
8	Mancato rispetto dei criteri di raccolta domiciliare	26,00 – 150,00	52,00
8	Divieto di cernita manuale	13,00 – 78,00	26,00
11	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi contenitori	13,00 – 150,00	26,00
11	Conferimento nei contenitori di rifiuti liquidi o accesi	52,00 – 300,00	100,00
11	Uso improprio di contenitori, sacchi e beni materiali forniti	13,00 – 150,00	26,00
12	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata	26,00 – 150,00	52,00
12	Mancata osservanza criteri di compostaggio domestico	26,00 – 150,00	52,00

14	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano la Stazione Ecologica Attrezzata	26,00 – 150,00	52,00
18	Spostamento di contenitori	52,00 – 250,00	100,00
18	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	52,00 – 250,00	100,00
24/25	Mancata pulizia terreni privati	52,00 – 300,00	100,00
26	Mancata pulizia mercati	26,00 – 150,00	52,00
27	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	26,00 – 150,00	50,00
28	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche	52,00 – 300,00	100,00
29	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	52,00 – 300,00	100,00
30	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	52,00 – 300,00	100,00
32 II° COMMA	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico	52,00 – 300,00	100,00
32 III° COMMA	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana	26,00 – 150,00	52,00

#### **Art. 45 - Adeguamento delle sanzioni**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 3 anni in misura pari alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.
2. A tal fine entro il 1° Dicembre di ogni triennio il Consiglio Comunale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicheranno dal 1° Gennaio successivo.

#### **Art. 46 – Riferimenti legislativi**

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

**Allegato A**  
**(articolo 13, comma 1, lettera b)**

**Rifiuti speciali non assimilati agli urbani**

<b>N.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo.
2	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.
3	Rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, se non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 10 c.1 lettera e
4	Pneumatici dismessi
5	Rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina
6	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso la SEA
7	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
8	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
9	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
10	Solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori. Sono invece assimilati se conferiti in quantità limitate direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dalle cui pertinenze sono stati originati.
11	Adesivi e relativi residui e contenitori
12	Pesticidi e relativi contenitori
13	Scarti di tessuti non recuperabili
14	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
15	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e in generale composti da materiali non separabili
16	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
17	moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
19	materiali vari in pannelli (gesso, plastica e simili)
20	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
21	cavi e materiale elettrico in genere
22	nastri abrasivi
23	feltri e tessuti non tessuti